

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
I<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.

## COMUNICATO UFFICIALE N. 206/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 26 marzo 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

### I Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Avv. Lorenzo Attolico – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DELL'ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CESENA/ASCOLI DEL 28.2.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 2.3.2010)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall'Ascoli Calcio 1898 S.p.A. di Ascoli Piceno, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'U.S. CITTA' DI PALERMO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CAVANI EDISON SEGUITO GENOA/PALERMO DEL 24.3.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 242 del 25.3.2010)

La C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dell'U.S. Città di Palermo di Palermo, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Cavani Edison a 1 giornata effettiva di gara e all'ammenda di € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo

### II Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Paolo Del Vecchio – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**3) RICORSO DELL'U.S. GROSSETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CONSONNI LUIGI SEGUITO GARA GROSSETO/MANTOVA DEL 15.3.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 229 del 16.3.2010)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Grosseto di Grosseto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 26 marzo 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete